

PRIMO PIANO

## È uscito Insurance Review #38

È in distribuzione il numero di ottobre di Insurance Review, la rivista mensile rivolta al settore assicurativo e al mondo della gestione dei rischi. Il tema di copertina del nuovo numero è *La fabbrica di Solvency II*. In vigore da meno di un anno, il nuovo regime di solvibilità è sottoposto a continue revisioni: tra regolamentazione e business, Insurance Review ha voluto indagare in che modo si stanno muovendo le compagnie.

Ma, come ogni mese, ampio spazio della rivista è dedicato anche alle tematiche di attualità del mercato assicurativo, come il nuovo progetto di semplificazione lanciato da Generali Italia, o le celebrazioni per i 70 anni di Sara Assicurazioni.

Non mancano le news, le rubriche, l'*Osservatorio*, che questo mese approfondisce il tema della ricerca di rendimenti da parte degli investitori istituzionali, e uno *Speciale* dedicato ai terremoti: tra inconsapevolezza della popolazione e polizze poco diffuse, i diversi esperti intervistati illustrano le misure più efficaci da adottare in tema di prevenzione. In chiusura, un commento di Vittorio Scala, rappresentante generale dei Lloyd's in Italia, che parla delle iniziative per superare il rischio Brexit.

Per ricevere il mensile è necessario abbonarsi, scrivendo ad [abbonamenti@insuranceconnect.it](mailto:abbonamenti@insuranceconnect.it), oppure accedendo alla pagina Abbonamenti di [InsuranceTrade.it](http://InsuranceTrade.it), cliccando qui.



IL PUNTO SU...

## Il risarcimento è ridotto se c'è concorso di colpa

**Esporsi in maniera più o meno consapevole al rischio di subire un danno da parte di terzi è una responsabilità personale, e come tale può influire nella valutazione del risarcimento da responsabilità civile**

Il tema che vogliamo affrontare pensiamo sia un argomento di importante rilievo giuridico, ma anche un elemento che regola la convivenza civile della nostra comunità sociale.

Nella disciplina giuridica e nella casistica giurisprudenziale della responsabilità civile da fatto illecito (che obbliga l'autore del danno a risarcirlo, ex art. 2043 C.C.), vige la regola secondo cui anche la vittima che subisce il danno deve dimostrare di avere tenuto, nella circostanza, una condotta immune da colpe, e di non avere con il proprio comportamento aggravato la portata dei danni stessi, pur provocati dal responsabile.

È quanto prevede la regola contenuta nell'art. 1227 del Codice Civile.


Così, ad esempio, l'esposizione volontaria a un rischio o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegue la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea a integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento. Ciò proprio ai sensi dell'art. 1227, co. 1, C.C.

### LA CINTURA: UNA DOPPIA SICUREZZA

È questo il caso di una sentenza della Cassazione (26 maggio 2014 n° 11698) che ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto sussistente il concorso di colpa del danneggiato per aver partecipato come passeggero a una gara automobilistica clandestina, assumendo quindi, salendo a bordo del veicolo, il rischio che la macchina potesse avere un incidente determinato non tanto dalla imprudenza del conducente, ma proprio dalla dinamica competitiva della gara vietata dalla legge.

I casi di applicazione di questa norma e del possibile concorso di colpa del danneggiato sono in effetti molteplici.

*(continua a pag. 2)*



**INSURANCE REVIEW su TWITTER**  
Seguici cliccando qui



(continua da pag. 1)

Una tipica ipotesi è quella che ha portato, ad esempio, alla decisione della Corte (Cassazione, sentenza 11 marzo 2004, n. 4993) che ha affermato come l'omesso uso delle cinture di sicurezza da parte del soggetto trasportato che abbia subito lesioni a seguito di un sinistro stradale, costituisce comportamento colposo del danneggiato nella causazione del danno, rilevante ai sensi dell'art. 1227, 1° comma, C.C., e che dunque sia legittima la riduzione del risarcimento ove si allegli e si dimostri che il corretto uso dei sistemi di ritenzione avrebbe ridotto (o addirittura eliso) il danno.

Sempre su questo tema, spesso la Corte di Cassazione è stata chiamata a esprimersi circa il concorso di colpa del danneggiato che abbia omesso l'uso della cintura di sicurezza, riducendo, in proporzione al ritenuto concorso causale, il relativo risarcimento per le lesioni fisiche subite (così, a esempio, più di recente, Cassazione 3 aprile 2014, n. 7777 ove è stata ritenuta la prova del fatto che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento; oppure la sentenza 23 ottobre 2014, n. 22514 che ha ammesso la riduzione proporzionale del danno in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del soggetto danneggiato che abbia omesso l'uso dei sistemi di protezione obbligatori).



#### **NON AFFIDARSI AL CONDUCENTE INCAPACE**

Un'altra casistica che, purtroppo, riempie spesso le pagine dei nostri quotidiani, è quella legata agli incidenti automobilistici causati dal conducente che si metta alla guida in stato psicofisico alterato da sostanze alcoliche o da stupefacenti.

In questo caso, certa la colpa e l'obbligo di risarcire il danno ai trasportati, in alcune circostanze particolarmente gravi la giurisprudenza ritiene che anche il passeggero, che abbia accettato il rischio di un trasporto in un contesto di evidente incapacità del conducente, non possa andare esente da colpa.

Si veda il caso (deciso dalla Corte di Appello di Milano nella sentenza del 2 luglio 2013 n. 2691) nella quale è stato affermato che in un'ipotesi in cui "la Polizia Stradale ebbe a elevare contravvenzione a carico del M. per aver violato le disposizioni di cui agli artt. 186 e 187 del C.d.S. (*Guida sotto l'influenza dell'alcool - 2,20 gr/l - e Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti - cannabinoidi e anfetamine*)", vada altresì affermata "la condotta gravemente imprudente (e quindi colposa) dello stesso trasportato S.T. che, visto lo stato psicofisico del sig. M. M. pesantemente alterato dagli effetti dell'alcool e delle sostanze stupefacenti, ha egualmente accettato il rischio di viaggiare su di una vettura dallo stesso condotta".

Infatti, "all'incremento del tasso (alcolemico) segue indefettibilmente un aumento di pericolosità nella condotta di guida conseguente all'incremento dell'alterazione psicofisica, incremento che comporta anche una più facile e immediata apprezzabilità dell'alterazione da parte di tutti quei soggetti che con il soggetto vengono in contatto". La conclusione (in applicazione del principio qui rammentato) è che "le lesioni nell'occasione riportate dal S. sono il frutto di un perverso concorso di elementi di colpa: quella sua propria, consistente nell'essersi posto in una situazione di oggettivo pericolo salendo a bordo della vettura condotta dal M., e quella propria del M., che volontariamente si era messo in condizione di grave alterazione psicofisica".

In un'estrema analisi, si può dire che la norma che regola il concorso colposo della stessa vittima di un illecito altrui, risponde alla regola di convivenza sociale stabilita dallo stesso articolo 2 della nostra Carta Costituzionale, che introduce un principio di solidarietà e di oneri (riferibili, nella specie, all'ambito della circolazione stradale) secondo una finalità comune di prevenzione, tracciando l'obbligo di ogni cittadino di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti, sia che commetta un illecito, sia che per imprudenza e negligenza si esponga al rischio consapevolmente.

**Filippo Martini**  
Studio Mrv



**You  
Tube**



**INSURANCE CONNECT su YOU TUBE**  
Seguici cliccando qui

## MERCATO

## Insurance Europe, Eiopa rispetti il testo di Idd

**La preoccupazione deriva da una consultazione in cui l'Autorità europea espone alcuni pareri tecnici su possibili nuovi atti delegati: spesso, in queste proposte, si va oltre le regole già stabilite**

Insurance Europe richiama al rispetto del quadro originale concordato dai policymaker europei nell'ambito della stesura degli atti delegati della direttiva sulla distribuzione assicurativa (Idd).

Secondo la federazione che raggruppa le associazioni nazionali delle compagnie assicurative europee, il *livello due* degli atti delegati della direttiva deve rispettare il *livello uno* del testo legislativo originale.

La preoccupazione di Insurance Europe deriva da una consultazione aperta da Eiopa, in cui l'Autorità espone alcuni pareri tecnici su possibili nuovi atti delegati per Idd: le compagnie hanno evidenziato come in un certo numero di casi, nelle proposte di Eiopa, si vada oltre le regole già stabilite nell'ambito della direttiva che dovrà essere applicata a partire dal 2018.

Come già altre volte segnalato, uno dei punti più critici è la cosiddetta *Product oversight governance* (Pog). Insurance Europe resta convinta che i consumatori debbano rimanere liberi di acquistare prodotti assicurativi che soddisfino le loro richieste ed esigenze individuali, anche se non rientrano in target prefissati di mercato che la Pog impone di creare. Ne deriva che i distributori dovranno essere lasciati liberi di vendere i prodotti anche a chi si trova fuori da un determinato target, qualora, chiaramente, non costituisca un danno per il consumatore stesso.

"Proibire la vendita di prodotti al di fuori del mercato di riferimento sarebbe andare contro gli interessi dei consumatori", ha argomentato William Vidonja, head of conduct of business di Insurance Europe. Per le stesse ragioni, non ci dovrebbe essere un requisito che escluda un target di mercato *negativo*. "Va inoltre chiarito - ha continuato - che le proposte per la Pog non sono destinate a fissare eventuali controlli sui prezzi, o mirano a dettare disposizioni dettagliate sulla progettazione dei prodotti, poiché questo va chiaramente oltre l'individuazione del solo target di mercato".

Un altro punto dirimente riguarda le commissioni. Insurance Europe ricorda che la normativa originaria non considera la remunerazione basata su commissione dei prodotti d'investimento con componente assicurativa (*Ibips*), di per sé, un conflitto d'interessi: occorre tener conto delle caratteristiche specifiche di questi prodotti. "Non vi è alcun divieto sulle commissioni sotto Idd - sottolinea Vidonja -. Non spetta a Eiopa introdurre norme che daranno luogo a un divieto di fatto delle commissioni: l'Autorità non può interferire con questa opzione".

Molti dei requisiti richiesti da Idd, conclude Insurance Europe, richiederanno significativi cambiamenti degli attuali modelli di business e delle strutture organizzative: ci vorrà tempo e investimenti. Gli atti delegati di secondo livello devono essere confermati così come sono, per avere tempo e modo di attuare le nuove regole, riducendo al minimo costi aggiuntivi e inutili.

Fabrizio Aurilia

## COMPAGNIE

## Italiana Assicurazioni: dal web all'agente, dall'agente al web

**La compagnia di Reale group dà il via a un nuovo modello distributivo che unisce la comodità dell'on line ai servizi consulenziali dell'intermediario**

L'immediatezza del web, la consulenza dell'agente. Unire la comodità di poter visionare on line i prodotti alla capacità dell'intermediario in carne e ossa di offrire servizi tarati a seconda delle necessità di ogni cliente, non è un'utopia. È la scommessa di Italiana Assicurazioni, che, inserendosi nel solco già tracciato da Reale Mutua, propone un modello di vendita intermediata *on line*, mettendo a disposizione le potenzialità degli strumenti digitali e la professionalità della propria rete agenziale.

Questo sistema permetterà di effettuare un preventivo sul sito della compagnia, [www.italiana.it](http://www.italiana.it), e di acquistare il prodotto desiderato attraverso l'agenzia prescelta, oppure tramite il sito web, potendo, comunque, sempre contare sul supporto di un agente Italiana di riferimento.

Attraverso il servizio on line, infatti, l'utente diventa a tutti gli effetti un cliente

dell'agenzia selezionata durante la fase di registrazione, con il beneficio di poter usufruire, qualora lo desideri, dei servizi *tailor made* e post vendita da essa offerti. "In questo modo - spiega Italiana Assicurazioni in una nota - il ruolo dell'intermediario rimane centrale, anche nel caso in cui le polizze siano acquistate su internet".

I prodotti attualmente acquistabili sul sito web di Italiana sono: *Gulliver Pocket*, per la tutela dei viaggi; *Casa e Famiglia*, per la tutela dell'abitazione; *Prima Classe*, per la tutela dell'auto.

Nei prossimi mesi, sul portale della compagnia saranno disponibili nuove funzionalità che permetteranno, inoltre, di richiedere on line alcuni servizi di post vendita.



Beniamino Musto

RICERCHE

## Nasce l'insurer of change

**Crescono le Fintech, i player digitali e anche le compagnie tradizionali che sfruttano l'innovazione tecnologica per trasformare la catena del valore e avvicinarsi al nuovo linguaggio del cliente. Ma il motore di questo cambiamento restano le persone**

L'evoluzione è in atto. Gli investimenti in *InsurTech* (tecnologia applicata al settore assicurativo) sono triplicati, a livello globale, passando da circa 0,8 miliardi di dollari, nel 2014, a circa 2,7 miliardi, nel 2015, con un tasso di crescita superiore rispetto agli investimenti complessivi in Fintech (da 12,7 miliardi, nel 2014, a 22,3 miliardi nel 2015).

I nuovi trend tecnologici, secondo lo studio annuale *Accenture Technology Vision* (presentato venerdì a Milano nel corso dell'Insurance Day 2016) impatteranno il modello di business del settore assicurativo nei prossimi tre anni.

In particolare, il 90% degli executive assicurativi italiani ritiene che l'intelligenza artificiale verrà integrata in ogni aspetto del business per garantire una riduzione dei costi, l'aumento dell'efficienza operativa, l'innovazione e la creazione di nuovi modelli di business; il 94% degli intervistati considera l'organizzazione *platform based* (basata sulle collaborazioni con un ecosistema esterno) fondamentale per creare nuove opportunità di crescita; il 97% ritiene essenziale disporre di una forza lavoro più fluida e flessibile per meglio supportare l'innovazione; il 77% degli intervistati pensa che le tematiche di sicurezza e privacy siano componenti fondamentali del nuovo contesto; infine, l'84% ritiene prioritario reinventarsi ed evolvere prima di essere rivoluzionate dall'esterno.

### Nuove leve di valore

Non mancano esempi concreti degli effetti di questo nuovo scenario: dalla compagnia statunitense **Progressive**, che ha stipulato un accordo con l'italiana **Generali** per rafforzare le rispettive competenze nell'ambito dei data analytics e potenziare l'offerta di prodotti personalizzati, a **Trov**, player Usa che ha sviluppato un innovativo modello di underwriting on demand, personalizzabile e a breve termine, siglando una partnership con **MunichRe** per la distribuzione della sua soluzione in tutti gli Usa nel 2017.

Questo processo di innovazione tecnologica crea nuove leve di valore che consentono di raggiungere il duplice obiettivo di aumentare i ricavi e abbattere i costi: una ricerca **Accenture** stima che, per una compagnia assicurativa da 10 miliardi di euro, l'impatto sull'Ebit può essere pari a un incremento di oltre il 50%.

### Integrare l'innovazione

È in questo contesto che nasce *l'Insurer of change*, una compagnia flessibile e in grado di gestire al meglio le sfide del mercato esterno, dalla volatilità dei mercati finanziari al cliente in costante evoluzione.

Il nuovo modello di business si riconfigurerà facendo leva sull'innovazione tecnologica, integrandola appieno nella catena del valore assicurativa, dalla customer experience digitale all'Internet of Things e gli ecosistemi, fino a big data & analytics e intelligenza artificiale.

Sono quattro le direttrici del cambiamento: *digitale* (ovvero essere *digital outside*), attraverso un'evoluzione strutturata di tutti i canali; *connesso*, con il mondo esterno dell'innovazione, creando ecosistemi a partire da nuove partnership e dall'InsurTech; *information driven*, adottando in maniera pervasiva l'utilizzo dei dati per supportare le decisioni di business in logica *insight driven* a tutti i livelli dell'azienda; *automated*, con processi altamente automatizzati che sfruttino l'intelligenza artificiale (robotica, cognitive computing, machine learning, ecc.) e il blockchain per una riduzione strutturale dei costi e una riallocazione delle risorse sulle attività strategiche.

### Verso l'Open innovation

Il rischio, però, è che questa tecnologia sia troppa e troppo veloce e che porti le compagnie assicurative a rimanere bloccate, incapaci di integrare l'innovazione, come denota la ricerca, *Accenture digital readiness report*, secondo cui esiste un gap tra la pianificazione e l'implementazione delle iniziative digitali da parte delle imprese assicurative. Le persone, quindi, diventano il perno fondamentale e il motore dell'Insurer of change, che deve creare una nuova cultura aziendale basata sul cambiamento continuo e sostenibile, lavorando per ridurre il gap tra pianificazione e implementazione e facendo leva su open innovation, nuove competenze digitali, flessibili e multi-task, strutture organizzative meno gerarchiche e la tecnologia come mezzo per una trasformazione, guidata e governata dalle persone. Come conferma **Daniele Presutti**, Accenture senior managing director e responsabile Insurance, secondo cui "il digitale rappresenta la chiave per trasformare la catena del valore e ottimizzare la relazione con il cliente attraverso una nuova governance che apra le aziende all'open innovation".

Laura Servidio



### Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio [alaggio@insuranceconnect.it](mailto:alaggio@insuranceconnect.it)

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl - Via Montepulciano 21 - 20124 Milano

T: 02.36768000 E-mail: [redazione@insuranceconnect.it](mailto:redazione@insuranceconnect.it)

Per inserzioni pubblicitarie contattare [info@insuranceconnect.it](mailto:info@insuranceconnect.it)